

## 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GENERALE QUAGLIA.

SOMMARIO. *Relazioni di petizioni — Petizioni di direttari ed utilisti di beni enfiteutici — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Avvertenze e sollecitazioni dei deputati Cavour Gustavo, Depretis, Garibaldi, Chiapusso relatore, e Tecchio — Opposizioni del deputato Michellini G. B. — Dichiarazione del ministro di presentare un progetto — Invio al Ministero della petizione — Petizione degli allievi veterinari in Sardegna — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Relazioni su altre petizioni — Petizione di Gerolamo Rolla — Questioni di leva — Comune di Bricherasio — Danni per la crittogama.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6528. Ristis Giovanni Battista, notaio a Masserano, dimostrando l'eccessività delle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, chiede venga fissato un limite alle medesime che non si possa mai eccedere per qualsiasi causa.

6529. Il municipio di Villacidro rinnova alla Camera la domanda per la traslocazione del giudice e del segretario di quel mandamento.

### RELAZIONI SOPRA PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

La parola spetta al deputato Tecchio.

**TECCHIO.** Siccome l'onorevole Chiapusso deve riferire sopra una petizione affatto analoga a quella sulla quale io devo presentare una relazione, così siamo intesi che egli sia il primo, per brevità di tempo, a fare la relazione; io poi mi atterrò alle sue conclusioni.

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetta al deputato Chiapusso.

### (Direttari e utilisti di beni enfiteutici.)

**CHIAPUSSO**, relatore. Petizione 6505. Ventitrè proprietari delle provincie di Voghera, Tortona e Vigevano, non solo a nome loro proprio, ma eziandio di corpi ecclesiastici e stabilimenti morali esistenti in altre provincie d'Italia e quali direttari ed utilisti di beni enfiteutici in quelle provincie, espongono alla Camera:

Essere costante ed evidente l'utile che deve conseguirne dalla legge 13 luglio 1857, autorizzante lo svincolo delle enfiteusi perpetue, ma credere però opportune ed urgenti alcune modificazioni alla medesima.

Il termine di un anno concesso dall'articolo 8 di quella legge all'utilista per consolidare in suo capo il dominio diretto coll'utile, i petenti lo dicono troppo ristretto, sia per procurarsi i documenti necessari ad una facile e pronta liquidazione, sia a provvedersi del danaro onde sborsarlo in occasione dell'atto di svincolo della semovenza enfiteutica.

I direttari credono essere sovrabbondante e non necessaria la trascrizione ipotecaria prescritta coll'articolo 14 di quella legge, e bastare la iscrizione a colonna catastale del nome del direttario in unione a quello dell'utilista.

Riconoscersi poi sempre troppo brevi i termini stabiliti dall'articolo 14 per fare seguire le iscrizioni sui catasti o libri censuari dei loro nomi in unione a quelli degli utilisti e le trascrizioni dei titoli di concessione o rinnovazione agli uffizi delle ipoteche, poichè, essendo i titoli di originaria concessione antichissimi, e seguiti quasi tutti in provincie non appartenenti a questo Stato, è cosa difficile e lunga il provvedersene le copie.

Per tali cose, i petenti ricorrono alla Camera acciò voglia « trovare modo a che sollecitamente e prima della scadenza dei termini stabiliti dalla legge 13 luglio 1857, sia provveduto in conformità dei bisogni e desiderii di essi esponenti. »

La Commissione, sopra tale domanda, ritenne che, se di regola generale devesi andare molto a rilento nel modificare le leggi, massime quando recentissime come quella del 13 luglio 1857, non si potrebbe tuttavia però dissentire d'introdurre quelle modificazioni che fossero intese a promuovere od assicurare lo scopo dalla legge propostosi.

Ciò premesso, e venendo alle domande di modificazioni accennate dai petenti, la Commissione crede debbasi rigettare quella intesa a fare dispensare i direttari di enfiteusi tanto perpetue che temporarie dall'obbligo della trascrizione dei loro titoli all'ufficio delle ipoteche.

I gravami che pesano sulla proprietà prediale e che non si possono pubblicamente verificare, come la semovenza di dominio, la servitù, i riscatti ed altri simili ed occulti pesi, saranno un giorno obbligati a scoprirsi, come già fecero i debiti ipotecari per essere osservati dai terzi.

Ebbene, la legge del 13 luglio fece un passo verso questo desiderato progresso. Mercè la disposizione dell'articolo 14 di quella legge, il direttario che non abbia trascritto il suo titolo all'ufficio delle ipoteche, e resa con tal modo pubblica la parte di proprietà che ha sopra determinati fondi, esso non potrà primeggiare i creditori ipotecari degli utilisti; in difetto della trascrizione, egli dovrà, in confronto a terzi, seguire la fede personale dell'utilista e non la guarentigia reale del fondo.

Mercè una tale disposizione di legge, tutti i beni colpiti da enfiteusi perpetue o temporarie saranno, come gli altri immobili, di sicura contrattazione.

Il modificare quella parte della legge, l'annuire al desiderio accennato dai petenti, sarebbe reagire sul progresso, ritornare ai vincoli che per tanti secoli pesarono sugli stabili.

Quanto alle domande per proroga dei termini stabiliti negli articoli 8 e 14 della legge, la Commissione osservò:

Che l'utilista, oltre all'anno ad esso accordato per riunire in suo capo il diretto coll'utile dominio, la legge gli concesse un diritto di prelazione sul direttario per quella riunione dei due diritti;

Che al direttario sprovvisto di titoli l'articolo 15 indicò il modo per impedire la decorrenza dei termini stabiliti nell'articolo precedente, quello di proporre ai giudici i suoi diritti per farli riconoscere dall'utilista.

Fatta questa proposta, i termini non decorrono che dopo decisa la lite.

Pareva dunque a prima fronte alla Commissione non essere il caso di dovere modificare quella legge, la quale aveva ad ogni cosa provveduto.

Ma più circostanziate informazioni vennero a persuaderla diversamente.

Risultò alla Commissione, per testimonianza di persone informatissime, che quasi tutti i titoli, tanto originari che rinnovativi di concessioni di enfiteusi perpetue e temporarie, furono stipulati in provincie d'Italia da questo Stato non dipendenti;

Che parte considerevole di direttari non solo, ma eziandio degli utilisti, risiedono in quelle provincie;

Infine, che non solo è difficoltà grave di provare il trapasso dalle persone dei concedenti a quelli attualmente in possesso del diretto dominio di quei beni, ma egualmente e forse più grave è la difficoltà di stabilire l'ubicazione, l'identità e superficie dei beni colpiti da enfiteusi.

Queste nozioni di fatto persuasero la Commissione che i termini stabiliti in quella legge a favore degli ultimi non erano sufficienti.

Infatti, se il periodo di un anno non è sufficiente all'utilista per provvedersi dei titoli necessari alla liqui-

dazione dell'avere del direttario, a che gli serve il diritto di prelazione che egli deve proporre nel termine di quindici giorni decorrendi da quello che gli fu notificata la liquidazione fatta sull'istanza del direttario?

I titoli di concessione o di rinnovazione essendo quelli che regolare devono la liquidazione, se l'utilista non ebbe tempo a provvederseli, egli non potrà valersi del diritto di prelazione dalla legge concessogli.

Così, quanto al direttario di enfiteusi chiamato in giudizio per discutere la liquidazione dei suoi diritti, può accadere che in un anno egli non riesca a trovare i documenti, a provare il possesso di quei diritti, a dimostrare l'identità dei fondi enfiteutici.

Sicuro prima della sua preferenza a qualunque creditore dell'utilista sui beni enfiteutici, potrebbe, per difetto di tempo nell'eseguire la legge, vedere espropriato l'utilista dei fondi enfiteutici ed essere non compreso in un giudizio di graduazione per difetto di trascrizione del suo titolo.

Un mezzo gli suggerì la legge, quello di chiamare in giudizio l'utilista per fare riconoscere i suoi diritti. Ma in questo caso sarebbe costringere i proprietari a piangere quando con proroga di termine si può antivenire ad ogni danno.

Per tali ragioni la Commissione crede si possano prorogare i termini stabiliti negli articoli 8 e 14 della citata legge, epperò vi propone.

La trasmissione della petizione al guardasigilli, con invito al medesimo di presentare un progetto di legge inteso a prorogare di un anno i termini stabiliti negli articoli 8 e 14, tanto a favore degli utilitari, che per la iscrizione e trascrizione dei titoli di concessione nei libri censuari o catastali e negli uffici delle ipoteche.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Io consento pienamente colla Commissione delle petizioni circa la domanda dei petenti relativa alla dispensa dall'obbligo della trascrizione loro imposta colla legge 13 luglio 1857. Troppo sono per se stessi evidenti i motivi accennatisi dall'onorevole relatore, e non parrebbe d'altronde cosa dicevole distruggere oggidì quanto venne dal Parlamento colla legge medesima stabilito.

Quanto poi all'altra domanda concernente la proroga di un anno dei termini stabiliti cogli articoli 8 e 14 della stessa legge, parmi che giovi distinguere questi due termini, nè abbiansi nella stessa disposizione a confondere. L'articolo 8 stabilisce che entro un anno possa l'utilista chiedere egli solo la consolidazione del dominio diretto sul dominio utile, e che, spirato questo termine, possa la consolidazione venire richiesta tanto dall'utilista, quanto dal direttario; ed inoltre, nel caso in cui la medesima venga dal direttario dimandata, l'utilista possa pur sempre, finchè quella non sia un fatto compiuto, chiedere a suo favore la preferenza. Mi sembra, a fronte di queste disposizioni, che non sia la domandata proroga nè necessaria nè conveniente. Non è necessaria perchè l'utilista, ancorchè sia l'anno scaduto, pure non vede in guisa veruna peggiorata la sua condi-

zione; ed infatti nell'anno a lui solo spettava il diritto di chiedere la consolidazione del dominio diretto col dominio utile; che se dopo un tale termine siffatto diritto si rese comune anche al direttario, non è però meno vero essere in potere dell'utilista di approfittarne esso a preferenza. Al quale riguardo la legge ancora gli accorda tutte le possibili agevolezze, consentendogli perfino, ove non possa sborsare immantinenti al direttario la dovutagli somma, di pagarla ripartitamente o colle more nella legge stessa determinate. Ben si scorge quindi come non siavi alcuna necessità di concedere la chiesta proroga. Questa inoltre non sarebbe conveniente perchè, a mio avviso, avrebbe lo sconcio di contravvenire allo scopo dal legislatore proposti colla legge 13 luglio 1857. Con essa infatti si vollero, per quanto era possibile, prontamente togliere i vincoli cui sono molte proprietà sottoposte; mentre perciò si concessero facilitazioni, si fissarono pure dei termini. Ora, o signori, non parmi nè logico nè conveniente, dopo essersi riconosciuto che sommamente importa allo sviluppo dell'agricoltura ed al pubblico interesse di svincolare senza ritardo le proprietà soggette ad enfiteusi, il concedere oggidì un nuovo termine, il quale ha inevitabilmente per conseguenza di differire la effettuazione della desiderata consolidazione.

Non vi ha quindi, riguardo al primo termine, motivo per prorogarlo; diversamente può essere la cosa riguardo al secondo.

Con l'articolo 14 dell'anzidetta legge si prescrive che quelle enfiteusi, le quali non cadono sotto le disposizioni precedenti per la consolidazione del dominio diretto col dominio utile, debbano essere iscritte e trascritte nel modo determinato in quell'articolo e nel termine fissato dalla legge, trascorso il quale senza che ciò si sia fatto, sussisteranno bensì i diritti derivanti da quelle enfiteusi fra i direttari e gli utilisti, ma non saranno questi più opponibili rispetto ai terzi.

È quindi certo che se gli interessati, non eseguendo la legge, lascieranno spirare il termine senza fare quanto fu da essa prescritto, deterioreranno i loro diritti e la loro condizione; quindi, lo confesso non potrebbe dirsi che mai non sia forse per tornare utile o necessaria una proroga del termine di cui si tratta.

Se non che debbo dichiarare che a me non consta sianvi molti utilisti o direttari che non abbiano potuto adempiere alla disposizione della legge nel termine da essa stabilito, tolti i petenti; nè mi risulta, o per informazioni o per mezzo della stampa periodica od altrimenti, che si sia ritenuto come soverchiamente breve il termine dalla legge prefisso, e tale da non potersi entro il medesimo quella mandare ad esegimento.

Ed invero non poteva ciò parere verosimile, imperocchè venne previsto l'ultimo caso in cui per avventura era tolto di ciò fare, quando, cioè, smarritisi i titoli, non si potessero facilmente rinvenire; ed in allora si disse bastare alla parte interessata, al direttario o all'utilista, istituire la causa, perchè il termine non decorra se non quando si sia questa ultimata.

Quindi tali titoli si avevano o no: nella prima ipotesi dovevasi alla legge prescrivente la iscrizione e la trascrizione ottemperare; nella seconda non era già col ricorrere al Parlamento per una proroga che ai petenti incombeva di provvedere ai propri interessi, ma sibbene coll'iniziare un procedimento; il che colla procedura vigente è assai facile, bastando all'uopo fare intimare una cedola di citazione. Di leggieri quindi si comprende perchè non siasi al riguardo mossa domanda alcuna, e silenziosi siano pure rimasti i pubblici fogli.

Non vi sarebbe pertanto nemmeno qui ragione per prorogare questi termini, benchè riconosca che, non eseguendosi le disposizioni contenute nell'articolo 14, e direttari ed utilisti potrebbero venirne danneggiati. Ad ogni modo, dichiaro che me ne rimetto, in quanto a questo secondo termine, alla saviezza della Camera.

Dovetti esporre i motivi per cui non ho finora creduto di dovere presentare un progetto per chiedere questa proroga, la quale, a mio avviso, non sarebbe nemmeno da concedersi. Tuttavia, ove la Camera diversamente la pensi, io sono pronto a presentare al riguardo una proposta di legge nella seduta di lunedì.

Osserverò finalmente che parmi si dovrebbe su questa petizione deliberare separatamente in quanto al termine concernente l'articolo 8, e quello concernente l'articolo 14, onde in ogni caso, ove mai le conclusioni della Commissione fossero adottate e si ordinasse l'invio, io possa vedere se sia intenzione della Camera che si proponga la proroga tanto dell'uno, quanto dell'altro termine, ovvero unicamente quella del termine stabilito nell'articolo 14.

**MICHELINI G. B.** Io aveva chiesto di parlare per oppormi alla domanda dei petenti, e, siccome tanto l'onorevole relatore quanto il signor ministro sono d'accordo non doversi tenere conto se non di quella parte di essa che riguarda la prorogazione, a questo mi restringerò.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia avendo esaminati uno ad uno i motivi addotti per la proroga domandata, li ha vittoriosamente confutati.

A questi argomenti intrinseci alla questione addotti dall'onorevole ministro, che non voglio ripetere, uno ne aggiungerò, il quale, sebbene sia estrinseco, non tralascia tuttavia di avere un peso gravissimo. Ed è che la Camera deve andare molto a rilente nel concedere dilazioni ai termini da essa per legge stabiliti. Si concedano termini lunghi; ma, una volta fissati, lo siano irremovibilmente. Il pubblico, il quale spera che si concederanno proroghe, non si affretta a mettere in esecuzione le prescrizioni della legge. Se al contrario, conoscendo la fermezza dei poteri legislativi, egli non si lusinga che si concedano proroghe, la legge darà norma alla sua condotta, e riceverà a tempo debito la sua esecuzione.

Per queste generali considerazioni, io che già altre volte mi sono opposto a simili proroghe, e per quelle considerazioni speciali che sono state svolte dal ministro della giustizia, dico che la petizione non deve es-

sere trasmessa al Ministero, ma bensì che si deve passare su di essa all'ordine del giorno.

In modo subordinato poi osservo che non si deve fare distinzione fra i vari capi della domanda, perchè in un ordine del giorno non si può formulare una legge. Questo si farà quando il progetto stesso di legge ci sarà presentato.

Quindi, se non si volesse assolutamente passare all'ordine del giorno, si dovrebbe almeno trasmettere la petizione al Ministero in modo puro e semplice, come sempre si è adoperato, cioè senza indicare nella conclusione, come erroneamente ha fatto la Commissione, i motivi della trasmissione.

Questi motivi risultano dalla relazione e dalla discussione, e di essi il Ministero terrà quel conto che crederà opportuno. Frattanto io voterò per l'ordine del giorno.

**CAVOUR G.** Io non posso estendere quello che chiamerò puritanismo legale sino al punto cui lo spinge l'onorevole Michellini.

Sarebbe certo a desiderare che nelle popolazioni ci fosse un rispetto scrupoloso alla legge fino all'ultima parola presa materialmente; ma si sa che generalmente non si possono eseguire tutte le leggi senza certi temperamenti che sono chiamati ora equità, ora epicheia, ora con altro nome. In tutti i tribunali del mondo si sono sempre fatte delle eccezioni al duro rigore della legge; fu sempre riconosciuta la nota massima: *summum ius, summa iniuria*. Ora io osservo che vi sono numerosissimi interessi in campo in questa questione. La questione è stata studiata già da due Commissioni, cioè dalla Commissione di questo mese di cui è ora organo l'onorevole Chiapusso, e da quella del mese d'aprile che, dopo una deliberazione presa all'unanimità, aveva affidato all'onorevole Tecchio il mandato di domandare anche l'invio al Ministero per avere una legge che concedesse una proroga per alcuni termini di rigore comminati dalla legge del 13 luglio 1857.

E qui osserverò alla Camera che siamo già al 12 giugno, e ci restano pochi giorni di sedute; quindi desidererei che tutti quelli i quali credono che siavi qualche cosa a fare non discutessero, chè non mi pare ora il caso, se si deve estendere l'implorato rimedio a due casi o ad un caso solo. Io vorrei che il signor ministro, il quale è disposto a presentare questa legge nella seduta di lunedì, la presentasse, onde si potesse subito la medesima discutere negli uffici. La discussione sarà più a proposito negli uffici, quindi nella Commissione che sarà nominata appositamente e poi nella Camera. Se noi cominciamo ora ad entrare nel merito dei due casi, perderemo forse tutta questa seduta, e metteremo il Ministero in una certa peritanza sul modo di redigere la legge. Io dunque dirigerei una preghiera a tutti quelli che credono ci sia qualche cosa da fare, quella cioè di limitarsi puramente ad inviare la petizione al Ministero, senza esprimere altra opinione, se non se che c'è qualche cosa da fare. Il ministro presenterà quindi la legge secondo la sua convinzione; nella

Camera poi si proporranno emendamenti, o non si proporranno, secondo l'occorrenza.

Per ora poi non perdiamo un tempo preziosissimo in una discussione preliminare che potrebbe essere lunga, se non si tronca per tempo.

Pertanto domando l'invio puro e semplice della petizione al Ministero, senz'altra raccomandazione se non quella di presentare una legge, in ordine alla quale si discuterà poi il punto delicatissimo messo innanzi dall'onorevole preopinante.

**DEPERRETS.** Io farò osservare alla Camera che non sarebbe esempio nuovo il prorogare l'esecuzione di una legge, e che la questione sta nel vedere se vi è realmente bisogno della proroga. Coll'argomentare sul danno delle proroghe in generale, si proverebbe niente, perchè si proverebbe troppo; poichè si verrebbe a concludere che, quand'anche l'esecuzione precisa della legge attuale recasse molti e gravi danni, ciò nondimeno, per ciò solo che in principio generale non conviene prorogare l'esecuzione delle leggi, si dovrebbe fare nessun conto dei danni ed inconvenienti qualsivogliano che con una proroga di alcune disposizioni della legge si potrebbero evitare senza punto diminuirne i benefici effetti.

Io veramente sono d'opinione che bisogna concedere la proroga domandata, perchè impedisce dei mali e ne produce nessuno.

Io non voglio discutere sull'utilità della legge sulle enfiteusi, in confronto di un altro progetto che primitivamente era stato presentato e sanzionato da questa Camera. Credo però di non andare errato dicendo che gli inconvenienti che ora si lamentano, nascono appunto dalle differenze tra il progetto che diventò una legge, e quello che non ha potuto prevalere.

Secondo questo progetto, gli inconvenienti che sorgono adesso non sarebbero nati, e maggiori benefici se ne sarebbero ottenuti; ma oramai non giova tornare sopra un fatto consumato, a cui pur troppo non si può rimediare.

Non voglio nemmeno discutere se, presa la cosa alla sua origine, il termine di un anno, che la legge concedeva per adempiere ad alcune prescrizioni della legge, fosse sufficiente. Pur troppo sappiamo quello che accade nelle cose umane e quello che spesso succede anche nel Parlamento. Quando abbiamo innanzi a noi molto tempo, crediamo di averne troppo ed aspettiamo tanto, che il tempo, anzichè essere troppo, è troppo poco.

Può darsi che sia avvenuto lo stesso anche nell'esecuzione di questa legge. Intanto però non giova ritornare sul passato irreparabile, ed invece è debito nostro di considerare il vero stato della questione, onde vedere se veramente vi sia un danno ed un male a cui importi di recare un rimedio.

Ci sono varie provincie, e citerò la mia ad esempio, quella di Voghera, nelle quali il suolo è in gran parte soggetto a pesi enfiteutici. I titoli primordiali delle enfiteusi vennero in gran parte celebrati all'estero in un tempo in cui queste provincie non formavano parte

dello Stato: dei titoli rinnovativi una parte fu celebrata nello Stato, ma anche in gran parte all'estero.

Bisogna ancora osservare relativamente a queste provincie che la proprietà è grandissimamente spezzata, in modo che avvii esempio di un solo proprietario o di un'opera pia (e citerò gli ospizi di Genova, i quali possiedono molti diretti domini in quelle provincie), che possiede una grande quantità di domini diretti.

La proprietà utile è grandemente divisa, quantunque i titoli originari concentrassero primitivamente la proprietà utile in un numero più ristretto e si divise per cause legislative ed economiche, a tutti note, sicchè in oggi vi sono dei direttari, i quali hanno migliaia di livellari.

Ora noi siamo nel mese di giugno, e fra breve scade il tempo utile onde compiere gli incumbenti prescritti dalla legge 13 luglio 1856. In questa legge sono contemplati, relativamente al termine prescritto per certi incumbenti, quattro casi: vi è il caso dell'utilista, il quale alla fine del termine prefisso dalla legge perde la facoltà che aveva di concentrare in sé anche la proprietà diretta. È la disposizione dell'articolo 8.

Il signor ministro dice che questa facoltà non si perde, che viene conservata anche dopo scaduto questo termine, che il direttario è obbligato di fare conoscere all'utilista la sua volontà di consolidare l'utile col diretto, e che la legge concede la prelazione al livellario. Ma se il padrone utile non si è potuto procurare i titoli onde liquidare il diretto dominio, l'inconveniente sussiste sempre.

Il signor ministro non contesta la proroga al direttario, in modo che questi avrà un anno di più onde esercitare i diritti ed adempiere agli obblighi che gli impone la legge. Ma se si accorda una proroga al direttario...

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Scusi, io mi sono rimesso alla saviezza della Camera quanto al termine stabilito nell'articolo 14.

**DEPETTIS**. Ho capito perfettamente.

Quando al direttario è prorogato il termine prescritto nell'articolo 14, in modo che possa iniziare il procedimento e fare eseguire l'annotazione nei libri censuari, prendere l'iscrizione ipotecaria un anno dopo, con che ragione daremo noi questa facoltà a lui solo, senza accordarne una corrispondente all'utilista?

Lascieremo noi l'utilista senza un corrispondente diritto, di potere, cioè, durante la proroga accordata al direttario fare uso di quei diritti che ha sancito la legge a suo favore? Ma con ciò sarebbe assoggettato ad un trattamento diverso; l'utilista non sarebbe trattato colla stessa giustizia con cui è trattato il direttario. Poi, dico, sussiste sempre la difficoltà anche per l'utilista di procacciarsi i titoli onde venire alla liquidazione, che il direttario avrebbe diritto di fare e l'utilista no, quando non fossero prorogati anche a suo favore i termini stabiliti dall'articolo 8. L'altro caso riguarda le enfiteusi non perpetue.

Per le enfiteusi non perpetue il termine di un anno è perentorio. Bisogna che il padrone diretto nelle enfi-

teusi non perpetue prenda l'iscrizione dentro l'anno. Ma se dentro l'anno non si è potuto procurare i titoli? E se dai titoli stessi dipende il conoscere se l'enfiteusi sia o non sia perpetua, vorrete voi lasciare queste cose in sospeso, ed esporre tanti interessi ad un danno così grave? Parmi che questo non si possa sostenere. L'altro caso è del direttario, il quale non possiede un titolo, e non sa se esista; l'ultimo caso è di chi sa che il titolo esiste, ma non può procacciarselo in breve. Si dice: può cominciare la lite; e il signor ministro aggiungeva su questo proposito: a me non risulta che ci sia questo bisogno, perchè la stampa non se ne è occupata; non mi consta che ci siano stati richiami, meno quelli presentati alla Camera. Al signor ministro risulterà però che sino adesso si sono fatte pochissime consolidazioni ed anche poche liquidazioni in fatto di enfiteusi; risulterà al signor ministro invece che sono numerosissime le enfiteusi che sono causa di moltissime liti; il signor ministro non ignora certo che una parte grandissima di titoli sono all'estero.

Ora io domando: se il direttario non ha titoli coi quali iniziare il procedimento indicato dalla legge, come farà ad iniziarlo con qualche fondamento? Si dice: potrà provare il possesso. Ma in moltissimi casi il possesso non si può provare tanto facilmente. Il possesso contemplato dalla legge è il possesso trentenario, e noi sappiamo che gli utili domini passano da una mano all'altra con molta frequenza e rapidità. E poi, può egli crederci conveniente ed utile allo Stato il costringere un numero grandissimo di cittadini ad iniziare tanti provvedimenti; è cosa prudente il lasciare che la legge faccia scaturire a forza tante liti, e spesso spinosissime, mentre, accordando la proroga, non variate punto la legge, ma, lasciando il tempo necessario agli interessati di procacciarsi i titoli, aprite la porta all'amichevole liquidazione, a quella liquidazione che è il principale scopo della legge? L'ultimo caso è quello, come dissi, del direttario il quale sa di avere un titolo, ma non ha ancora potuto procurarselo, e questo caso ne comprende moltissimi. A me consta di direttari i quali sanno di avere i titoli, ed hanno ricorso all'estero onde procurarsene copia; ma dagli archivi esteri non hanno potuto ottenere i titoli richiesti.

Ora, domando io, perchè in questo caso, dove una difficoltà puramente materiale si oppone alla esecuzione della legge, non si accorderà una proroga? Farò anche un'altra osservazione. Io credo che, se si volesse che, per assicurare letteralmente l'esecuzione della legge, si iniziassero davanti ai tribunali tutte le istanze necessarie onde impedire che la scadenza dei termini tornasse a pregiudizio dei direttari, si avrebbe innanzi ad alcuni tribunali un numero enorme, un vero ingombro di affari.

Se il signor ministro vuole informarsi della quantità di diretti domini che vi sono in alcune provincie e delle qualità di liquidazioni che verrebbero dinanzi ai tribunali quando si eseguisse la legge, egli si persuaderebbe agevolmente che sarebbe impossibile l'esecuzione della

legge ove non si accordi un discreto termine, e che nel fatto l'inconveniente della proroga, ossia il ritardo, sussisterebbe accompagnato da altri inconvenienti maggiori.

Nè c'è pericolo alcuno che lo scopo a cui ha mirato la legge venga compromesso dall'accordare una proroga sì agli utilisti che ai direttari.

La legge ha voluto dare facoltà agli utilisti di svincolarsi dal diretto dominio, e questa facoltà rimane intatta anche mediante la proroga; ed anzi, concessa la proroga, l'utilista, il quale ha un maggior tempo dinanzi a sè, avrà maggiore comodo, non si troverà stretto dai termini perentorii, e potrà iniziare e condurre a compimento quella liquidazione amichevole, la quale gli procurerà la libera disponibilità del suo stabile con minori spese e a condizioni migliori.

Così anche riguardo al direttario. Il direttario non è per niente pregiudicato. L'unico danno che soffre, qualora volesse esercitare il diritto che gli accorda la legge, di consolidare il diretto coll'utile dominio alla fine dell'anno, salvo il diritto di prelazione all'utilista, non è un danno reale, ma una semplice proroga dell'esercizio di questo diritto.

Il direttario conserva la sua proprietà senza diminuzione nessuna; egli ne percepisce i frutti, e se non può costringere il livellario ad una liquidazione e ad una determinazione frettolosa, alla sua volta ottiene i mezzi di esercitare con più sicurezza i diritti che gli sono concessi dalla legge.

Dunque il direttario conserva la sua proprietà, i suoi proventi, e l'esercizio del suo diritto non viene che prorogato senza suo danno. Questo diritto poi non è ancora stabilito in modo definitivo, perchè non è ancora venuto il tempo in cui si debba esercitare, e quindi anche per ciò non può credersi leso.

Mi pare adunque che non vi sia nessun danno ad accordare una proroga tanto all'utilista quanto al direttario; che questo invece sia il modo di facilitare l'esecuzione della legge, e di impedire gravi inconvenienti che avverrebbero quando si richiedesse l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni della legge stessa.

Io pertanto, sul riflesso massime che, sia per l'iniziazione dei vari procedimenti contemplati nella legge, sia per dare ai direttari ed agli utilisti il tempo materialmente necessario a procacciarsi i titoli di cui abbisognano, o per la liquidazione amichevole, o per intentare un giudizio con fondamento, prego la Camera di volere consentire a che la petizione sia mandata al signor ministro coll'invito di presentare al più presto possibile, ed anzi fino dalla tornata di lunedì, un progetto di legge in proposito.

Farò anche un'altra avvertenza. Bisogna che questo progetto di legge sia presto presentato e subito discusso, perchè, se non si facesse che presentare un progetto per rimandarne la discussione e la sanzione, questo non farebbe che sollevare speranze, le quali tornerebbero a pregiudizio dei livellari e dei direttari. Se la Camera crede utile la cosa, deve farla presto, altrimenti si ren-

derebbe anche più grave il danno pei quali si è reclamato dalla Camera un pronto ed efficace rimedio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Garibaldi.

**GARIBALDI.** Appartenente ad una provincia in cui moltissimi sono i beni soggetti ad enfiteusi, mi permetta la Camera di aggiungere poche considerazioni a quello svolto dall'onorevole Depretis, il quale ha così eloquentemente difeso la proposta della Commissione che io sono ben lieto di avere provocato colla dichiarazione di urgenza ottenuta in una seduta del corrente giugno.

Non ripeterò le cose da lui dette, e mi limiterò a fare presente alla Camera alcune fra le moltissime e gravi questioni alle quali hanno dato vita la esecuzione di questa legge.

Di questioni siffatte, io credo non inopportuno il dare alla Camera un elenco sommario che basterà a farla persuasa della convenienza assoluta di consentire la proroga domandata ed a porgere fin d'ora un cenno preventivo del bisogno di radicali riforme alla stessa, bisogno che a suo tempo sarà posto in aperta evidenza.

1° *Quesito.* — Quale laudemio sia dovuto in una enfiteusi acconsentito a favore dei discendenti maschi e femmine nati e da nascere da legittimo matrimonio.

2° *Quesito.* — Quale sia il laudemio se la concessione contempla gli eredi e successori *in solidum* tanto di linea mascolina che femminina, nati e da nascere da legittimo matrimonio; ma colla proibizione di alienare senza il permesso del padrone e col patto del diritto di investitura.

3° *Quesito.* — Se nella liquidazione abbia a detrarsi il quinto pei tributi nelle enfiteusi fatte nel passato secolo, non ostante il patto che l'utilista deve pagare il canone libero e franco da ogni onere comprese le avarie.

4° *Quesito.* — Se la detrazione del quinto abbia luogo trattandosi di enfiteusi rivestita nel presente secolo, ma senza novazione ai patti dell'antico titolo.

5° *Quesito.* — Se il laudemio debba calcolarsi sul valore dello stabile depurato dal capitale del canone e dal laudemio, oppure sul valore brutto.

6° *Quesito.* — Se nel caso in cui, entro il termine fissato dalla legge, nè l'utilista nè il direttario, facciano istanza per affrancazione, resti salva ed intatta la enfiteusi con tutti i diritti alla medesima annessi.

7° *Quesito.* — Se in detto caso, trascorsi i termini fissati dalla legge, sia sempre in facoltà dell'utilista e del direttario di chiedere l'affrancazione dei modi dalla medesima tracciati.

8° *Quesito.* — Se debba trascriversi l'antico ed originario titolo, sebbene gli utilisti sieno in tutto o in parte diversi da quelli notati in detto antico titolo.

9° *Quesito.* — Nel caso negativo, se debba trascriversi il titolo di trapasso nell'utilista attuale o il titolo di trapasso nell'attuale direttario.

10. *Quesito.* — Che cosa si abbia da trascrivere nel caso in cui non si conosca il titolo originario della enfi-

teusi, ma non si conosca il titolo di trapasso nell'attuale utilista.

11. *Quesito*. — Che cosa si abbia a trascrivere nel caso non si abbia il titolo del trapasso nell'attuale direttario, supposto sempre che si conosca il titolo originario.

12. *Quesito*. — Se, esistendo qualche atto di investitura o di rinnovazione di titolo, possa trascriversi questo, ma se sia necessario che comprenda tutti gli utilisti e tutti gli attuali direttari.

13. *Quesito*. — Se sia necessario che il titolo che si trascrive contenga la precisa descrizione degli stabili soggetti ad enfiteusi.

14. *Quesito*. — Se la annotazione a catasto abbia a farsi anche nel caso che il direttario non sia tenuto alle imposte, e in caso affermativo se abbia il direttario a fare qualche protesta per non pregiudicarsi.

15. *Quesito*. — Ove il direttario volesse riscattare la enfiteusi che l'utilista avesse affittata in tutto od in parte a una terza persona per istrumento o per scrittura privata sarà il direttario obbligato a rispettare detta locazione pel tempo determinato dalla convenzione.

16. *Quesito*. — Come debba trascriversi la enfiteusi non affrancata.

Come vede la Camera, questi dubbi sono di molta importanza, di molto peso, e la risoluzione di essi non può riescire nè agevole nè facile, tenuta massime in conto la circostanza che le discussioni relative a questa legge in entrambi i rami del Parlamento non furono forse sufficienti nè proporzionate alla gravità, alla importanza della materia.

Io chiuderò queste brevi mie osservazioni con una risposta al signor ministro che mi pare non sia stata ancora rivelata dagli oratori che mi hanno preceduto.

Egli ha detto: lo scopo di questa legge quale è? È quello di fare cessare quanto è possibile prontamente i vincoli che legano le proprietà; colla proroga si allontana questo beneficio.

A questa obbiezione io rispondo che, se è vero che colla proroga si allontana, si prolunga per poco questo scopo della legge, col diniego della proroga non solo si allontana, ma si arresta, si impedisce questo risultato; impedendo all'utilista di fare ricerca dei titoli si impediscono in sostanza ben molte domande di affrancamento che non si fanno per il motivo che il titolo non si ha in pronto.

Io credo che il signor ministro avvertirà a questa ragione, e si ricrederà dalla sua opinione.

Finalmente all'unico oratore opponente, l'onorevole Michellini, il quale ha detto che la Camera deve andare a rilento, che non deve essere facile a concedere proroghe, io mi limiterò ad opporre un antico assioma: *melius est peccare in tempore quam in sententia*.

Ricorderò in fine che tra gl'inconvenienti che ha prodotto questa legge, e l'onorevole guardasigilli ne tiene la prova in mano dai documenti che io gli ho comunicati, che le parole in ogni caso scritte nell'ultimo alinea

dell'articolo 5 hanno dato luogo a moltissime decisioni, le quali compromettono in gran parte il patrimonio delle opere pie e dei privati cittadini.

I tribunali si credettero nella necessità di autorizzare le domande per la deduzione del quinto a tutte le enfiteusi, le quali erano stabilite nel secolo antecedente, malgrado che in questo titolo vi fosse espresso il patto che le imposizioni ed i gravami dovessero essere pagati dall'utilista.

Quanta sia l'irragionevolezza di questa pretesa deduzione, io credo che non abbia bisogno di dimostrazione.

Io confido che la Camera acconsentirà alle conclusioni della Commissione aderendo all'invio della petizione al signor ministro guardasigilli, e che egli darà prontamente luogo alla presentazione del progetto di legge che è stato reclamato e il di cui diniego comprometterebbe interessi di tanto rilievo.

**CHIAPUSSO, relatore.** L'onorevole guardasigilli dice inaccettabile assolutamente la domanda di proroga in favore dell'utilista; imperciocchè la prelazione accordata all'utilista di concentrare in sè anche il dominio diretto, essendo un vantaggio che gli si è concesso, non si deve questo vantaggio prorogare a pregiudizio dei direttari: rispondo appunto perchè quella differenza è un vantaggio che si volle concedere all'utilista, egli è necessario lasciargli quel termine entro cui possa effettivamente godere del beneficio stesso, epperò provvedersi di quei documenti che gli gioveranno alla liquidazione del diritto enfiteutico.

Se, a norma dell'articolo 4, dove sono stabiliti i modi della liquidazione, il direttario, scaduto l'anno, inizia immediatamente esso medesimo la domanda di liquidazione, chiede egli stesso lo svincolo, l'utilista che non ha avuto il tempo di cercare i suoi titoli, come potrà valersi del favore concessogli dalla legge? In nessun altro modo che pagando una somma cui egli non sarebbe tenuto se avesse i titoli alla mano.

In generale negli atti d'enfiteusi sono esclusi, in caso di svincolo dell'enfiteusi, tutti i miglioramenti fatti dall'utilista, vi sono però dei casi in cui il direttario ha stipulato che, quando vi seguisse quello svincolo, egli profitta eziandio di tutti i miglioramenti. Dunque è necessario assolutamente di avere questi titoli. Se si vuole fare un vantaggio, conviene dargli il tempo perchè egli possa goderne.

Ora, se questi titoli sono molteplici, sono all'estero, e la grande difficoltà sta nel provare il trapasso dal primo all'ultimo possessore, nel provare l'identità, l'ubicazione di questi fondi, pare che il termine di un anno prorogato ancora di un altro non sia nè troppo lungo, nè possa pregiudicare al direttario.

Quanto alla proroga in favore dei direttari, di cui nell'articolo 14, sebbene non vi si opponga l'onorevole ministro, egli crede tuttavia non conveniente concederla, perchè saranno così in più breve tempo liberi i beni e si raggiungerà più presto lo scopo della legge, la libertà dei beni.

Prego la Camera a ritenere che i direttari vivevano

tranquilli dei loro diritti, non avendo nessuno bisogno d'iscrizione ipotecaria sopra i beni semoventi dal loro diretto dominio; qualunque ipoteca presa dai terzi sopra quei beni non poteva pregiudicare i diritti di proprietà che ad essi competevano. Ora, il fissare ad un anno il termine entro cui abbiano i direttari a trascrivere i loro titoli per impedire che terzi vengano con iscrizioni ipotecarie a primeggiare i loro diritti di proprietà, è lo stesso che dire che quel termine è sufficiente a quei direttari per trovare i di lei titoli; altrimenti la cosa sarebbe ingiusta.

Constando pertanto che, se non è impossibile, è tutto almeno ben difficile che possano i direttari avere nel corso dell'anno i loro documenti, sembra giustissimo di loro accordare una proroga appunto per evitare una possibile ingiustizia.

Egli è verissimo che si deve andare a rilento nel modificare le leggi; ma qui non si tratta di modificare la massima, il principio della legge, ma unicamente di prorogare il termine appunto perchè si possa conseguire lo scopo della legge stessa.

**MICHELINI G. B.** Terrò conto della raccomandazione di brevità fatta dall'onorevole Di Cavour, perchè in verità sarebbe cosa sconveniente troppo che ora discutessimo il modo di fare una legge di cui non ci è ancora presentato il progetto. Devo tuttavia dire all'onorevole Depretis che, quando ho chiesto facoltà di parlare, non ho potuta ottenerla immediatamente. Dopo parlò l'onorevole ministro, il quale per motivi intrinseci dimostrò non essere necessaria, anzi essere inopportuna la proroga. Doveva io ripetere tali argomenti? Col calore che fa, e coi molti affari che ancora dobbiamo disimpegnare non me ne resse l'animo. Quindi mi sono ristretto ad addurre un argomento che milita contro tutte le proroghe in generale. Unisca l'onorevole Depretis questo argomento a quelli del ministro, e poi egli discenderà nella nostra sentenza.

La proroga di cui si tratta è favorevole agli utilisti, dannosa ai direttari; questo non è da nessuno negato. Diffatti l'articolo 8 della legge dell'anno scorso non concede che un anno all'utilista per fare in capo proprio la consolidazione del dominio utile col diretto, e trascorso tale termine dà simile facoltà al direttario, il quale perciò, in forza di quella legge ha acquistato un diritto che gli verrebbe tolto dalla proroga, perchè così piace a pochi utilisti, se dobbiamo prestare fede al signor ministro, più in istato di chiechessia di sapere queste cose.

Del resto l'onorevole Depretis ha confessato egli stesso che coloro cui spetta eseguire la legge, quando hanno molto tempo innanzi a sè, aspettano sempre gli ultimi mesi, le ultime settimane per ciò fare. Ebbene io vi dico che, se noi proroghiamo di un anno il termine di cui si tratta, per opera degli utilisti, cui non preme l'esecuzione della legge, avremo domande di proroghe ulteriori.

Bisogna che il paese si avvezzi a non perdere tempo, bisogna che esso si avvezzi all'esattezza. Un gran bene

a questo riguardo già è stato fatto dalle strade ferrate coll'esattezza impreteribile delle partenze. (*Harità — Bene!*) Non sia il legislatore meno esatto dei convogli delle strade ferrate, sappia il pubblico che i termini fissati dalla legge sono irremovibili, e ad essi si uniformi, sotto pena di sopportarne le dannose conseguenze.

Quanto ai molti dubbi esposti dal deputato Garibaldi circa l'interpretazione della legge dell'anno scorso, essi nulla hanno che fare colla questione della proroga, e non potrebbero essere sciolti dai tribunali prima dell'anno di proroga che si domanda.

Per questi motivi, ed anche perchè si sappia una volta che gli ordini del Parlamento non sono come quei di Torino, che durano dalla sera sino al mattino, e ciò serva di esempio, chiedo all'onorevole presidente che prima di tutto sia posto ai voti l'ordine del giorno da me proposto.

**TECCHIO.** Io avverto solo la Camera che esistono petizioni analoghe a quella riferita dall'onorevole Chiapusso, presentate da molti cittadini, e specialmente dal signor Zambianchi Luigi, procuratore degli ospizi di Genova e dal notaio Testu procuratore di altro istituto; di maniera che si vede come sia stato esatto il mio amico Depretis quando diceva che in questa questione anche molte opere pie erano interessate.

Del resto, alle ragioni addotte dall'onorevole Depretis, pienamente mi associo, e non aggiungo nulla; solo risponderò poche parole all'onorevole mio amico Michelini.

Egli vorrebbe che si negasse questa proroga per diffidare il paese che quindi innanzi non se ne accorderanno più. Ma intanto il danno presente sarebbe inevitabile. Sarà bene forse che la nazione abbia sentito le parole dell'onorevole Michelini, che le serviranno di lezione per altre bisogne, ma non certamente in questa.

Ha detto benissimo l'onorevole Depretis che la massima parte dei titoli, per ciò che spetta specialmente alle enfiteusi e simili concessioni relative ai beni che sono sul confine verso la Lombardia, sono quasi tutti stipulati nelle provincie lombarde. Onde avere quei titoli od averne copia autentica occorre molto e molto tempo, ed è soprattutto per ciò, cioè per questa difficoltà materiale, che si domanda la proroga, che io appoggio.

**PRESIDENTE.** Intende il deputato Tecchio fare una mozione speciale o aderisce alle conclusioni già presentate?

**TECCHIO.** Aderisco pienamente alle conclusioni presentate dall'onorevole Chiapusso, anche per la petizione 6466, di cui sono incaricato e che è affatto identica.

**PRESIDENTE.** Allora procederemo alla votazione.

« La Commissione conchiude per la trasmissione delle petizioni 6466, 6505 al signor guardasigilli con invito al medesimo di presentare un progetto di legge, inteso a prorogare di un anno il termine stabilito negli articoli 8 e 14, tanto a favore degli utilisti che per l'iscrizione

e trascrizione dei titoli di concessione nei libri censuari e catastali e negli uffici delle ipoteche. »

Siccome si è domandata la divisione, metterò prima ai voti quanto concerne l'articolo 8 della legge, quindi le conclusioni relativamente all'articolo 14.

*Voci.* Non si vuole la divisione!

**DEPRETIS.** Pregherei la Camera di osservare che la questione è complessa.

Parmi che non si possano dividere gl'interessi degli utilisti dagli interessi dei direttari. Potrebbe avvenire che il direttario avesse diritto d'iniziare una liquidazione con un utilista, mentre l'utilista alla sua volta non avrebbe diritto d'iniziare la liquidazione col direttario; io prego la Camera di notare questa contraddizione, la quale è patente.

Pregherei dunque la Camera di adottare il complesso della conclusione della Commissione.

**MICHELINI G. B.** Domando la parola sulla posizione della questione.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non credo che possano avvenire gli inconvenienti che suppone l'onorevole Depretis, tuttavia non ho difficoltà di recedere dall'istanza che aveva fatta per la divisione; se la Camera crede di accogliere l'intiera proposta della Commissione, il ministro che deve presentare la legge vedrà di uniformarvisi.

**MICHELINI G. B.** Domando di parlare.

Io voterò per l'ordine del giorno puro e semplice per le ragioni che ho esposte.

Quanto al trasmettere la petizione al Ministero in quel modo e con quelle conclusioni che sono proposte dalla Commissione, dico che sarebbe questa la prima volta che la Camera, con un ordine del giorno, darebbe norma e prescriverebbe i termini con cui si deve fare una legge.

Se la Camera non vuole passare all'ordine del giorno, deve almeno inviare la petizione al signor ministro senza stabilire nè il tempo della proroga, nè tutte le altre circostanze indicate nelle conclusioni della Commissione. Spetterà alla responsabilità del Ministero il presentare quella legge che egli crederà più opportuna, come spetterà alla Camera il fare al progetto ministerale quei cambiamenti che crederà necessari.

Quindi io voterò l'ordine del giorno puro e semplice, e prego l'onorevole presidente di metterlo ai voti; poscia propongo, in caso non sia accettato, la trasmissione pura e semplice al ministro dell'interno, e prego pure il presidente di porre in votazione questa mia ultima proposta.

**CHIAPUSSO, relatore.** La Commissione, avendo agitato nelle sue conclusioni l'invito al signor ministro di proporre una legge per quella proroga, non ha creduto certo d'invadere in alcun modo la facoltà del signor ministro di presentare il progetto quale egli crederà.

La Commissione ha creduto di stabilire alcuni dati relativi al progetto di legge desiderato per abbreviare la discussione del progetto di legge quando venga presentato.

Quando il signor ministro vegga che la Camera ha già realmente adottate queste conclusioni, e per conseguenza ha adottato il sistema della proroga, sarà assai più facile la discussione del progetto. Si è in questo senso che la Commissione aveva proposto l'invito al signor ministro di presentare una legge con questo scopo.

**PRESIDENTE.** Essendo stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice, questo deve avere la precedenza.

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione come le ho lette.

(Sono adottate.)

Il deputato Naytana ha facoltà di parlare.

(Posti gratuiti per gli allievi veterinari in Sardegna.)

**NAYTANA, relatore.** Petizione 6470. Cinque allievi di medicina veterinaria dell'isola di Sardegna sono ricorsi esponendo che l'assegnamento di lire 60 al mese che loro si corrisponde dalla rispettiva provincia per soli nove mesi dell'anno, non sia sufficiente in se stesso pel vitto, vestiario ed acquisto di libri e ferramenta necessaria a quella professione; e che cessando affatto nei tre mesi di vacanza, non restano loro mezzi per vivere in questa capitale, nè per le spese del lungo viaggio e ritorno.

Domandano quindi che il loro assegnamento mensile sia equamente accresciuto ed esteso a tutto l'anno, anzichè ristretto come è attualmente a soli 9 mesi.

La Commissione ha considerato che i petenti, prima di ricorrere alla Camera dovevano impetrare dalla rispettiva provincia l'aumento di cui trattasi, mentre alle provincie che gli hanno spediti si appartiene di fissare e corrispondere l'assegnamento, come pure il conoscerlo se sia il caso d'aumentarlo;

Che in conseguenza, non essendo stati esauriti i mezzi ordinari per ottenere provvedimento dall'autorità competente, mancano i termini abili per potersene la Camera occupare. Vi propone perciò l'ordine del giorno.

**SPANNO.** Allorchè si presentava questa petizione da vari allievi di medicina veterinaria mandati dalle varie provincie della Sardegna, io ne chiedeva alla Camera l'urgenza, la quale veniva accordata, perchè anche la Camera riconosceva giustissimo che, non avendo questi dei mezzi per sopperire ai giornalieri loro bisogni pendente i mesi delle vacanze, si pensasse da chi dovessero essere somministrati.

Dalle nozioni che io ebbi da quel tempo in poi dagli stessi petenti, mi risulta: che dessi si erano già rivolti alle rispettive provincie onde ottenere almeno qualche sussidio per eseguire il viaggio e restituirsi alle loro famiglie, e quindi passare più comodamente in seno alle medesime le imminenti scolastiche ferie, oppure rimanere nella capitale con qualche sicuro mezzo di sussistenza.

Alcune delle provincie di fatto assegnarono loro so-

lamente un tenue sussidio, altre non diedero neppure ad essi risposta.

Questi allievi si rivolgevano pel passato anche al signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale li sussidiava con lire 50 per i tre mesi; ma la Camera vede benissimo che con questa piccola somma non potevano darsi occorrere al giornaliero sostentamento di tre mesi.

Traggono generalmente questi allievi la loro origine da famiglie affatto povere, e debbo dire ad onore del vero che alcuni dei medesimi si distinsero in questi studi, che pure sono tanto necessari all'isola di Sardegna che ne difetta.

Quindi io pregherei la Camera affinché, invece di accettare le conclusioni della Commissione, volesse trasmettere questa petizione al signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale, d'accordo col signor ministro dell'interno, potrebbe avvisare ai mezzi di sopperire, per quanto sia possibile, alla deficienza di mezzi di pura sussistenza lamentata dai suddetti allievi di medicina veterinaria.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.** In quanto a questi posti gratuiti per gli allievi veterinari dell'isola di Sardegna, debbo dire che già fino dal 1855 o 1856 essi ricorrevano al ministro dell'istruzione pubblica per ottenere un aumento alla loro pensione mensile, che era solamente di 50 lire.

Il Governo prese in considerazione ed appoggiò questa domanda presso i Consigli provinciali della Sardegna, ed ottenne difatti un aumento di dieci lire al mese, per cui vennero raggiunti perfettamente agli allievi a posto gratuito della stessa scuola di terraferma.

È vero che questi giovani nei tre mesi delle vacanze devono o dimorare nella capitale o restituirsi in patria, e per conseguenza nell'un caso e nell'altro sopportare spese, per cui generalmente non possono avere mezzi propri.

Paracchie volte il Ministero dell'istruzione pubblica venne loro in sussidio pagando le spese di viaggio per restituirsi in patria: ma questi sussidi sono affatto dipendenti dalle circostanze e dal buon volere del ministro, quindi incostanti per loro natura; sono sussidi sui quali non si può dagli allievi sardi fare calcolo stabilmente. Questo è lo stato delle cose.

Riguardo al merito della domanda di un sussidio da assegnarsi dalle provincie, ben sa l'onorevole preopinante che l'iniziativa di queste spese è dalla legge lasciata ai Consigli provinciali, e che il Governo non può assolutamente loro imporre altra spesa, che non sia già per legge resa obbligatoria. Se si volesse imporre una spesa maggiore, bisognerebbe farlo per legge apposita, ma non è in facoltà del potere esecutivo di farlo per *motu proprio*.

Disse l'onorevole preopinante che questi allievi ricorsero già ai rispettivi Consigli provinciali, e ci narrava come alcuni di questi aderissero e assegnassero loro qualche sussidio, mentre altri vi si sono rifiutati. Io non conosco che le deliberazioni di questa ultima specie: credo però che, se già alcuni Consigli hanno as-

segnati questi sussidi, non tarderanno gli altri a fare lo stesso.

Quantunque io sia propenso e trovi conveniente soccorrere questi allievi, tanto più poi quelli della Sardegna, dove il bisogno di avere persone istruite nella medicina veterinaria è più sentito ancora che in terraferma, non reputo però che la loro domanda sia appoggiata su qualche considerazione di giustizia. I sussidi e le pensioni che si accordano per fare certi studi a giovani meno agiati e di una certa capacità non devono essere e non sono generalmente tali da sopperire intieramente a tutte le spese. Né il Governo, né le provincie intendono coi sussidi che accordano di provvedere integralmente a tutte le spese che devono fare questi giovani; giacchè non si suppone che siano assolutamente poveri. Il Governo e le provincie procurano di sostenere le spese principali che si richiedono, particolarmente quelle delle scuole, e ciò per l'anno scolastico. Ma non devono andare più oltre; non si può pretendere che assolutamente sopperiscano a tutte indistintamente le spese che occorrono ad un giovane per tutti i mesi dell'anno; nè mi pare cosa conveniente il molestare i Consigli provinciali coll'esigere da essi più di quanto sia giusto.

Io non dico questo certamente per redarguire la generosità e lo zelo dei Consigli medesimi, ma solo per temperare le domande, direi quasi le pretese, che potrebbero forse considerarsi come alquanto eccessive, degli allievi medesimi.

Quindi il consiglio che posso loro dare si è di rinnovare il loro ricorso ai Consigli provinciali che non hanno ancora stanziato un sussidio per le spese di viaggio di questi studenti, e pregare che vogliano imitare l'esempio degli altri Consigli dell'isola che hanno già fatto questo stanziamento. Il ministro dell'istruzione pubblica poi, per quanto lo permetteranno i suoi mezzi, quando vi sarà alcuno di questi giovani che ricorrerà per avere un sussidio, se ne riconoscerà veramente la necessità, accorderà loro qualche somma in proposito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**NAYTANA, relatore.** Dopo quanto disse il signor ministro dell'istruzione pubblica, non mi resta che ad aggiungere qualche riflesso, onde dimostrare che i petenti non hanno esaurito la via ordinaria a cui si dovevano rivolgere, cioè non sono ricorsi ai Consigli provinciali, anzi dalla stessa loro petizione apparisce che quelli che hanno domandato, hanno ottenuto qualche sussidio.

Leggerò il periodo all'uopo:

« Si noti che nessuno degli esponenti avrebbe mezzi di sussistenza per parte della propria famiglia, onde equilibrarsi a fronte di tali spese; e sebbene alcune provincie, dietro domanda di alcuno dei sottonotati, a titolo di gratificazione abbiano loro accordato una tenue somma, questa poi non è da tanto per sopperire alle bisogna, sia perchè sono posti nel duro cimento di doversi recare in patria ogni anno a discapito della loro

istruzione, mentre potrebbero approfittare delle vacanze autunnali onde approfondirsi praticamente nelle scientifiche cognizioni; sia poi perchè, prescindendo di recarsi in patria, la suddetta gratificazione non basterebbe pel sostentamento di mesi tre, nei quali non percepiscono la mensile pensione per occorrere ai suesposti bisogni. »

Adunque dalla stessa loro domanda appare che quelli i quali ricorsero hanno già ottenuto altre volte qualche somma, onde io non posso che esortare i medesimi a rivolgersi ai Consigli provinciali, i quali sicuramente, conoscendo l'urgenza dei petenti e lo stato delle finanze della rispettiva provincia, non lasceranno di accordare loro il chiesto sussidio.

**SPANO.** Io debbo ringraziare il signor ministro delle spiegazioni che mi ha voluto favorire in proposito di questi allievi; e siccome ho inteso dalle sue parole che altre volte il ministro dell'istruzione pubblica ha reso loro compiuta giustizia esaudendo la domanda di questi giovani, e facendo a favore di essi accrescere la somma fissata in sole lire 50 sino a quella di lire 60, che ora mensilmente a ciascuno dalla rispettiva provincia si corrisponde, pregherei lo stesso signor ministro a volere mantenere la data parola, perchè, nel caso qualcuno se ne li presenti, lo soccorra in modo da potersi restituire comodamente in seno alla propria famiglia, onde scansare i pericoli di rimanere senza mezzi di sussistenza nella capitale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Giunta sulla petizione 6470, le quali sono per l'ordine del giorno. (La Camera approva.)

**NAYTANA, relatore.** Petizione 6519. Il Consiglio comunale di Calangianus lamenta che per recenti disposizioni governative la residenza dell'esattore delle contribuzioni di quel distretto sia stata traslocata da Calangianus a Tempio, che è residenza d'altro distretto esattoriale.

Siffatta traslocazione non tornerebbe a comodità, fuorchè al villaggio d'Aggius che dista poco più di un'ora a cavallo da Tempio, ma diverrebbe troppo lontana ed eccentrica per gli altri quattro comuni di Terranova, Calangianus, Luras e Nuchis, distando Terranova da Tempio sette ore; Calangianus e Luras non meno di due ore; per il che i contribuenti ed impiegati comunali dovrebbero percorrere lunghissime distanze per recarsi al nuovo capoluogo per pagare i tributi all'esattore e ritirare dal medesimo le paghe dei mandati di stipendio.

Che duplicata pure sia la distanza ai pastori abitanti negli stazi e cussorgie che costituiscono quasi la metà del numero dei contribuenti del distretto; dal che più difficili riuscirebbero le esazioni, e dovrà crescere la cifra degli arretrati.

Che, mentre a Tempio esiste altra esattoria, possa a quella aggregarsi il comune d'Aggius, e restituirsi l'esattore di Calangianus a quella residenza che è capoluogo del distretto e del mandamento ed a comodità dei rimanenti quattro comuni.

Deliberò quindi ad unanimità di ricorrere per siffatto oggetto al ministro delle finanze, con rimettersi copia della deliberazione al deputato della provincia per il suo patrocinio.

La Commissione, considerando che il Ministero, cui è diretta la petizione, non è stato tuttora udito: che in conseguenza la Camera non può conoscere sulla domanda in discorso, e perchè ad essa non inoltrata, e perchè non esaurita la via di ricorso immediato al dicastero cui incombe di provvedere, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Avverto che vi è un'altra petizione 6520 dello stesso Consiglio di Calangianus, la quale riflette la residenza del camparo.

Questa petizione ha lo stesso difetto della precedente, cioè che la petizione è diretta al Ministero non alla Camera.

La Commissione propone anche per questa le stesse conclusioni per l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Petizione 6500. Centosette cittadini di Sassari ricordano che nel giorno 6 marzo 1852 venne sciolta in quella città la guardia nazionale per effetto del decretato stato d'assedio, della cui causa ed origine non parlano come di cose diventate ormai solo oggetto di giudizio dello storico e del giurisperito.

Richiamano solamente contro gli uomini preposti a quell'amministrazione municipale che non curavano la ricostituzione della milizia cittadina, giacchè, emanatosi dopo qualche tempo il decreto che ne permetteva la riorganizzazione, il municipio di fatto la trascurava; anzi, essendosi dal Governo mandati i fucili, questi irrugginirono prima provvisoriamente nei magazzini degli spedizionieri e poi definitivamente in quelli del civico palazzo.

Si chiamavano dopo un anno i militi ad eleggere i loro capi, indi soprassedeva per molti mesi. Si rinnovavano le elezioni per la surrogazione dei graduati, ed indi nuovamente si è taciuto.

Così stavano le cose quando il flagello del *cholera-morbus* impadronivasi di quella città, e con moltissimi altri colpiva non pochi graduati della milizia cittadina. Dovevasi perciò procedere alla surrogazione dei medesimi. Furono interpellati quelli che scamparono alla strage, acciò dichiarassero d'accettare o no il grado. La dichiarazione fu affermativa, ma si ridusse a negativa per non essersi più oltre proceduto.

Finalmente una circolare ministeriale ordinava ai municipi la pronta riorganizzazione della guardia nazionale; ma la medesima riposa trascurata negli archivi municipali.

Conchiudono domandando che, in esecuzione della legge del 4 marzo 1848, sia in Sassari ricostituita la guardia nazionale.

La Commissione, considerando che da parte del Governo si sono dati già a tempo gli opportuni provvedimenti, ha deliberato di rimettere la domanda al Mini-

stero dell'interno acciò possa rieccitare la ricostituzione della guardia nazionale in Sassari.

(La Camera approva.)

Petizione 6518. Diciotto consiglieri comunali di Tempio, ricordando la reciprocità dei doveri dei cittadini verso lo Stato, e quello dello Stato verso i cittadini; che i Galluresi hanno sempre corrisposto il contributo ponti e strade fin da quando è stato imposto; che pagano tutti i tributi come gli altri cittadini dello Stato, domandano che alla Gallura sia fatta una strada nazionale, la quale, partendo dal porto di Terranova conduce alla città di Tempio, capoluogo della provincia, e di là prosegua sino a mettersi in comunicazione con altra strada nazionale o provinciale verso Sassari: o quanto meno che dalla strada nazionale di Terranova, e dalla regione denominata *Tetti* si apra una carreggiata che conduca sino a Tempio, la qual tratta non è più di 25 chilometri.

Adducono molti e plausibili motivi ad avvalorare questa domanda, della di cui verità punto la Commissione non dubita, e conchiudono acciò od in via di giustizia, od almeno di grazia, si accordi la domandata strada nazionale con farsi, se sarà d'uopo, un articolo addizionale alla legge del 1850, nella quale sventuratamente la Gallura è stata dimenticata.

La Commissione ha considerato che non può disconoscersi la ragionevolezza di tanti dei motivi addotti:

Che nel regio editto 13 aprile 1830 (tomo III, pagina 357), prima legge ordinatrice delle strade in Sardegna, all'articolo 7 era determinata strada provinciale di Gallura quella che partendo da Monte Santo porterebbe ad Ozieri ed Oschiri, e quindi da una parte a Tempio e dall'altra a Terranova;

Che però nella legge 6 maggio 1850 (n° 1032, pagina 283) fra le strade reali non trovasi annoverata alcuna che conduca a Tempio;

Che per la legge 2 maggio 1855 (n° 1838, pag. 593) all'articolo 8 è stabilito che ogni città capoluogo di provincia, che non si trovi collocata sopra una delle strade dichiarate nazionali, dovrà essere provveduta di un braccio di strada nazionale che la metta in comunicazione colla rete generale delle strade ordinarie e nazionali;

Che in vista di queste diverse disposizioni di legge, e del sentito bisogno che ha la Gallura d'una strada che metta in comunicazione gli abitanti di quella provincia col capoluogo e colle vicine provincie, non avendosi bastanti elementi per conoscere se sia attuabile la strada divisionale per Sassari, stima necessario che si trasmetta la domanda al Ministero dei lavori pubblici per quei riguardi che possa meritare, e così vi propone di deliberare.

**CAVOUR G.** Poche parole soggiungerò in appoggio delle conclusioni della Commissione.

Già altra volta mi è occorso nella scorsa Legislatura di dovere chiamare la provincia della Gallura la Cenerentola delle provincie dello Stato. (*Si ride*) Fra le cinquant'una provincie del regno non ve n'ha un'altra che

non abbia qualche tronco di ferrovia o di strada carreggiabile nazionale.

Questa è un'eccezione sola, e per conseguenza è alquanto odiosa.

Ricorderò pure che nella legge del 1850 fu stabilita la costruzione di una strada che attraversasse la parte settentrionale dell'isola congiungendo Alghero a Terranova; ma poi nel tracciamento la provincia di Tempio fu alquanto sacrificata a quella di Ozieri; mentre sarebbe stato più naturale il fare passare la detta strada per Tempio, si fece passare, con giro alquanto vizioso, per Ozieri.

Ozieri aveva pure diritto ad una strada, ma ne ebbe due, mentre Tempio non ne ebbe alcuna.

Per questi motivi credo che sia il caso di rimandare la petizione al Ministero dei lavori pubblici, onde negli studi che si faranno in Sardegna se ne tenga quel conto che se ne dovrà tenere.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la trasmissione di questa petizione al ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

#### (Rolla Gerolamo. — Questioni di leva.)

**CHIAPUSSO, relatore.** Petizione 6402. Rolla Gerolamo, di Lerici, provincia di Levante, espone che essendo padre di cinque figli, tutti meno uno solo di essi furono chiamati sotto le armi;

Che attualmente i due ultimi sono nel tempo stesso sotto le bandiere, e che, sebbene in occasione che, compreso nella leva del 1836 fu chiamato l'ultimo genito, abbia egli ricorso per la sua esenzione a termini dell'articolo 87 della legge 20 marzo 1854, quella sua domanda sia stata respinta e dal Consiglio di leva della provincia e dal signor ministro della guerra, egli ricorre perciò alla Camera affinché siano dati i provvedimenti necessari, perchè l'ultimo di lui figlio sia restituito alla famiglia.

Il fatto è il seguente:

Il primo figlio del petente, Rolla Matteo, iscritto nella leva del 1826 fu designato e rimase sotto le armi per anni 15 e quindi riformato per infermità;

Il secondogenito, Rolla Camillo, iscritto nella leva del 1828, non fu designato perchè estrasse un numero non colpito da designazione;

Il terzogenito, Rolla Bernardo, iscritto nella leva del 1831 fu designato e diede un surrogato;

Il quartogenito, Rolla Luigi Cino, iscritto nella leva fu designato e serve attualmente nella marina;

Il quintogenito, Rolla Giovanni Battista, iscritto nella leva del 1836, fu designato e serve attualmente nella marina ed è quello che è richiamato dal padre.

Il Consiglio di leva della provincia di Levante dichiarò non competere al Giovanni Battista Rolla diritto all'esenzione, e sul ricorso esposto al Ministero per la riparazione di quel giudicato, il signor ministro, previo il parere della Commissione di cui all'articolo 18 della stessa legge, confermò la decisione del Consiglio di leva.

La questione dipende dall'interpretazione degli articoli 87 e 89 della legge sulla leva.

L'articolo 87 stabilisce: « che è esente dal servizio l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato. »

Il Rolla Luigi Cino, quintogenito del petente, avendo il suo fratello quartogenito al servizio, a termini di questo articolo pare dovrebbe essere esente dal servizio.

Ma l'articolo 89, dopo aver detto che l'esenzione, di cui all'articolo 87, può essere applicata nella stessa famiglia da altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino sotto le armi, soggiunge:

« Sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi. »

Ora, nella famiglia Rolla si ha il diritto ad una sola esenzione per causa di simultaneo servizio a quella dell'ultimogenito per l'esistenza del quartogenito sotto le armi.

Una sola essendo l'esenzione competente alla famiglia Rolla, conviene esaminare se in quella famiglia siasi di già goduto di qualche esenzione.

Appunto si verifica che il secondogenito Rolla godette dell'esenzione, perchè all'epoca della sua chiamata era sotto le armi il suo primogenito.

Nè vale l'osservazione che quel secondogenito non abbia profittato di quell'esenzione, giacchè egli non fu compreso nella designazione a motivo dell'elevato numero estratto, perchè l'alinea dell'articolo 89 considera come esenzione qualunque sia la causa per cui fu dispensato, alla sola condizione che egli sia vivente.

Lo spirito della legge si è che il padre non sia privo di tutti i suoi figli; nel caso del petente di cinque figli ne ha tre in casa.

Per siffatte ragioni la Commissione propose di passare sopra questa petizione all'ordine del giorno.

**COTTA-RAMUSINO.** Se rigorosamente si vogliono interpretare gli articoli 87 e 89 della legge del 1854, sicuramente non possono a meno che ravvisarsi ragionate le conclusioni della Commissione; tuttavia io credo che le critiche condizioni in cui si trova la famiglia Rolla siano meritevoli di qualche riguardo, e si è perciò che, senza oppormi alle conclusioni della Commissione, io rivolgo preghiera al ministro della guerra, perchè voglia prendere la petizione presentata dal Rolla in quella considerazione che gli potrà essere suggerita dai sentimenti di umanità.

**LA MARMORA,** ministro della guerra e marina. Siccome io non amo mai ingannare alcuno, debbo dichiarare immediatamente all'onorevole Cotta-Ramusino che io non posso prendere in considerazione questa petizione.

Sono innumerevoli gli stati di famiglia che mi vengono continuamente presentati, e molti deputati ne sanno pur essi qualche cosa, nello scopo di ottenere simili provvedimenti; e a dir vero ci sono famiglie che sarebbero degne di maggior riguardo che non questa.

Qui si tratta di cinque figli, tre dei quali sono a casa col padre, e di una famiglia che non è miserabile, poi-

chè ha messo un surrogante; i due figli più giovani sono al servizio: ma io posso assicurare l'onorevole deputato che vi sono dei casi in cui per applicare la legge ci vuole una gran fermezza. Non avviene mai che si prenda una risoluzione improvvisa, perchè si chiedono informazioni ai sindaci, ai carabinieri, a tutti insomma coloro che sono in grado di fornirne; ma qualche volta ci si dipinge lo stato delle famiglie in termini così lagrimevoli, che dopo due o tre anni di servizio si mandano i giovani anticipatamente a casa.

Ma qui non è il caso di una simile disposizione, perchè in primo luogo l'inscritto è soltanto dell'ultima leva; e in secondo luogo la sua famiglia non è assolutamente povera.

Per conseguenza mi rineresce, ma non posso prendere in considerazione questa domanda.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono perchè si passi all'ordine del giorno. (La Camera approva.)

**CAVALLINI CARLO,** relatore. Colla petizione 6495, gli abitanti dei cascinali di Glovi, Aggagio, Ugello e Gratio, appartenenti al comune di Triora nella provincia di Nizza, premesso che, venuto meno il raccolto dei vini pel troppo lamentato crittogama, si vive colà con molti stenti dall'universalità di quelli che si danno all'industria pastoreccia, si lagnano della tassa che sarebbe piaciuto a quel comune d'imporre sopra alcuni capi di bestiame bovino e pecorino, quale tassa, riputata da essi ingiusta e contraria alla legge, ricorrono alla Camera dei deputati affinchè si voglia degnare di fare eliminare dal bilancio del comune di Triora.

I motivi sui quali si fondano i petenti sarebbero che da tempi immemoriali siffatta industria si sarebbe sempre esercitata colla sola retribuzione delle così dette bandite o pascoli banditi, mentre ora il comune vorrebbe imporre i mandriani o conduttori di greggie, non solo per altri pascoli rimasti fin qui liberi da contribuzione, ma quello che è più voleva ritenere responsabili e quindi imposti gli stessi mandriani, i quali veramente non altro sono che conduttori di greggie che curano a conto il bestiame altrui; che tale tassa urta cogli articoli 128, 129, 131 della legge 7 ottobre 1848, dalle quali disposizioni si evince che non si possono imporre quelle industrie con cui si sostengono le popolazioni, avendosi a stabilire i tributi, in guisa che sieno proporzionalmente ripartite tra i comunisti.

La vostra Commissione si fece anzitutto a considerare che i petenti, benchè abbiano lamentati i danni che la crittogama sgraziatamente recava anche in quella parte dello Stato, tuttavia i medesimi non fondavano i loro reclami su tali fatti. Essi bensì si appoggiavano sulla nuova tassa, che, per essere inusitata in quel comune, li eccitò a ricorrere senz'altro alle rispettive autorità, affine di vederla cancellata dai ruoli dell'esattore. Se non che ai reclami che quei pastori facevano all'intendente di San Remo e di Nizza, il comune rispondeva appoggiato ai suoi diritti, quali vennero dai rispettivi intendenti riconosciuti.

E la vostra Commissione non avrebbe saputo altrimenti interpretare gli articoli 127, 128, 129, 151 della legge 7 ottobre 1848.

Da essi infatti si riconosce chiaramente quale sia la materia imponibile, quale i limiti della medesima, quale la qualità ed infine quali le formule a cui si devono attenere le amministrazioni comunali. Avrei tuttavia una osservazione a cui i petenti diedero grande importanza e che sembrava realmente averne a primo aspetto, ed è quella per cui asserivano che i mandriani, come semplici conduttori di greggie, sieno imposti pel bestiame altrui, il che, se vero fosse, includerebbe senza dubbio la violazione dell'articolo 128 della citata legge, in forza della quale i contribuenti non debbono essere in diversa proporzione dall'imposta colpiti.

Ma se ben si considera che i mandriani non sono semplici conduttori o guardiani di greggie, ma speculatori, a cui vari proprietari, per usanze di quei luoghi, danno come in affitto, ad uso e profitto, sotto certe date condizioni, il loro bestiame, non si tarderà a conoscere che per nulla viene violato l'articolo 128 della citata legge, per cui quel comune avrebbe fatto uso d'un suo diritto uniformandosi come d'obbligo alla prescrizione del seguente articolo 151 della medesima legge.

Questo frusitato balzello che la necessità di sopprimere al canone gabellario suggeriva a quel comune gli è debito del referente di fare notare alla Camera come sia stato ridotto da quello stesso comune di oltre alla metà (e quindi tale da essere facilmente sopportato) appena conobbe che con quella somma di lire mille circa poteva fare fronte alla spesa del canone gabellario.

Per questi motivi la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Colla petizione portante il numero 6477 il Consiglio comunale di San Benigno Canavese ricorre alla Camera dei deputati per essere conservato capoluogo e sede di un giudice di mandamento in una nuova circoscrizione mandamentale e giudiziaria.

I motivi principali su cui si fonda la petizione sono i seguenti:

Essere il comune di San Benigno centro di circa undici mila abitanti in un raggio non maggiore di sette chilometri; possedere un ben avviato collegio-convitto, ove la gioventù del circondario trova il beneficio prezioso dell'istruzione, senza il benchè minimo aggravio delle famiglie; prosperarvi importanti stabilimenti di industria serica, che, oltre di alimentare altre industrie secondarie a vantaggio del minuto commercio, somministrano lavoro ad oltre mille operai; essersi, per le spese da quel comune sostenute affine di procurarsi più comode e sicure vie di comunicazioni, accresciuto il commercio e quindi aumentato il bisogno che nelle frequenti questioni che sorgono fra negozianti, l'amministrazione della giustizia sia più pronta e vicina; infine, se i fatti storici ed i provvedimenti di un Governo riformatore danno autorità e certa norma di adeguata decisione in identiche circostanze e riforme, giovare il

rammentarsi come sotto il cessato regime francese essendosi con decreto dei consoli della Repubblica 27 vendemmiaio, anno x, provveduto ad una nuova organizzazione giudiziaria nel Piemonte, sia stato di preferenza il comune di San Benigno designato a capoluogo di circondario dell'istituito tribunale di pace, che perdurò sino alla Restaurazione del 1814, giustificando la convenienza di tale designazione l'esperienza di oltre due lustri, quantunque il comune di San Benigno fosse in quei tempi ben lungi dall'offrire i vantaggi che oggigiorno presenta.

La petizione, enumerati i vantaggi che nell'interesse generale di quel circondario ponno derivare conservando a capoluogo di mandamento e sede di giudice quel comune, passa a fare il parallelo tra San Benigno e Volpiano, cercando di dimostrare come non possa esservi dubbio nella scelta di conservare la circoscrizione di San Benigno e sopprimere quella di Volpiano, nel caso che una nuova legge proponga di ridurre i mandamenti esistenti.

La vostra Commissione, non conoscendo pur anco quale sia per essere il sistema a cui sarà per attenersi il Ministero nell'attuare questa riforma generalmente desiderata, non potrebbe emettere un sicuro giudizio sulla questione elevata dalla presente petizione. Essa però, ritenuto che dalla medesima si chiariscono alcuni dati statistici di non leggiera importanza, i quali potranno giovare allo scopo che la petizione si prefisse, allorchando il Ministero imprenderà a trattare il soggetto di una nuova circoscrizione mandamentale e giudiziaria, vi propone l'invio al Ministero, affinchè ne tenga il debito conto nella compilazione della legge che a tale proposito speriamo verrà presentata nella futura Sessione al Parlamento.

(La Camera approva.)

(Comune di Bricherasio. — **Danni per la crittogama.**)

**CAVALLINI CARLO, relatore.** La petizione che porta il numero 6516 è sporta al Parlamento dal Consiglio comunale di Bricherasio (provincia di Pinerolo). Con essa si lamentano i danni che arrecò la crittogama ai vigneti di quel circondario da buon numero d'anni. Si fa una descrizione, a vero dire, assai tetra della condizione di quel comune, narrando come i terreni che anni sono valevano fino a tremila lire alla giornata piemontese, al presente siano assolutamente fuori di commercio, e, quando per sentenze dei tribunali avviene che si apra qualche pubblico incanto di beni stabili gran cosa sia se al quinto si arrivi di quei prezzi che pure erano comuni non è gran tempo. Si narra come non solo i vigneti antichi ed i più prosperi una volta sieno oggigiorno o deperiti o resi sterili, ma che pur anco gli sforzi per rimetterne dei nuovi tornino inutili, perocchè i tralei non attecchiscano, quasichè per la continuazione maligna della crittogama anche la forza produttrice della terra sia divenuta impotente a fare vegetare quella pianta che era prima fonte di ricchezza per quei paesi e per lo Stato.

Si nota che, quando si addivenne all'estimo territoriale ora vigente per la distribuzione dell'imposta prediale di quel paese, molto meno estesa era in Piemonte la coltivazione della vite, ed i vini provenienti dalla provincia di Pinerolo trovavano perciò facile smercio sui mercati delle altre provincie dello Stato e specialmente sulla piazza di Torino. E tale essere la ragione per cui quei terreni furono fra i più altamente stimati. Si asserisce infatti che la maggior parte di essi sono stati tassati in ragione di lire dieci per caduna giornata di Piemonte, e che quei terreni sono per conseguenza sottoposti ad un'imposta complessiva, compresa la divisionale, provinciale e comunale, di lire diciotto per caduna giornata. Onde è che la rendita brutta equivale appena a due volte le contribuzioni, e, siccome comunemente la metà della rendita è assorbita dalle spese di coltivazione e semineri, ne conseguita che a quasi nulla si riduce la rendita netta, ossia il prodotto del capitale valore dei terreni.

Nè il danno che sopportano i proprietari dei territori vignati di quella provincia per le imposte deve solo essere misurato dall'importare del tributo regio, ma derivare altresì dall'inequale ripartizione delle tasse divisionale, provinciale e comunale tra i vari comuni della provincia, imperocchè, essendo queste tasse ripartite in proporzione del tributo regio, ne tocca ai comuni i cui terreni sono coltivati a viti e flagellati dalla erittogama una parte di gran lunga superiore alle reali loro rendite.

La vostra Commissione, se da una parte non crede consentaneo ai principii di una provvida e ben regolata amministrazione finanziaria lo ammettere di regola generale il diritto che da cotesta petizione vorrebbe dedursi, di sottrarsi ai pesi dello Stato quando calamità straordinarie o parziali cadono sgraziatamente su d'una parte dei contribuenti, giacchè tale sistema si presterebbe di continuo ai reclami e sarebbe del tutto attaccato nella sua base; pure, considerando dall'altra che quando un male ha l'apparenza ed i caratteri della perpetuità si deve considerare come normale, se non per sè, almeno per i suoi tristi effetti, i quali sono tali da sconvolgere tutta l'economia di un paese, e di prospero ridurlo per capriccio della sorte alle più dure strettezze; considerato inoltre che l'imposta non essendo altro che un prelevamento di una parte della rendita che lo Stato esige dai contribuenti per sopperire ai bisogni dello Stato, ne conseguita che questo prelevamento non può essere preteso quando la rendita cessa permanentemente di esistere; che altrimenti si verrebbe a ledere il capitale o ad imporre una tassa sul lavoro, il che sarebbe immorale; considerato che cotesta provincia è una di quelle in cui le strettezze finanziarie hanno da qualche tempo eccitato una sensibile emigrazione, come lo attesta l'ultimo censimento; considerato infine che cotesta massima è stata ammessa da Governi meno assai civili del nostro; che infine il ministro stesso delle finanze ne riconobbe la giustizia e presentò un analogo progetto di legge, la vostra Commissione vi propone di trasmettere

la petizione alla Commissione a cui sarà affidato tale progetto di legge, affinchè, assunte le debite informazioni, si usi a cotesto comune quei riguardi che saranno dettati dalla giustizia e compatibili colla posizione delle finanze dello Stato.

**EX ORA.** Io sorgo ad appoggiare le conclusioni del signor relatore, onde questa petizione sia inviata alla Commissione che verrà nominata dagli uffici.

In essa è esposta molto chiaramente la condizione misera del comune di Bricherasio, altra volta ricchissimo, ora ridotto al più deplorabile stato, e disgraziatamente le condizioni deteriori del comune di Bricherasio sono comuni ad altri molti comuni, e starei per dire quasi all'intera provincia di Pinerolo.

Sarebbe quindi conveniente che, quando la Commissione prenderà a discutere questo interessante progetto di legge pel condono o diminuzione di una parte delle imposte ai comuni viticoli stati infestati dalla erittogama possa avere sott'occhi questa petizione.

E, giacchè ho la parola, volgo ancora una preghiera alla Presidenza onde voglia eccitare e sollecitare la stampa e la distribuzione di detto progetto di legge presentato dal Ministero, onde possa ancora venire discusso in questo scorcio di Sessione, essendo una siffatta legge con impazienza attesa dal paese come un atto di giustizia.

**PARETO L.** Vengo anch'io a dare il mio appoggio alle conclusioni della Commissione sopra la domanda del comune di Bricherasio, perchè con questo spero che si farà diritto anche alle altre parti dello Stato che sono state bersagliate dallo stesso flagello.

Le provincie della Liguria più di tutte hanno sofferto di quel flagello ed in modo tale che moltissime di esse da sette anni non hanno prodotto, per così dire, un solo bicchiere di vino, mentre il prodotto loro esclusivo è quello della vigna.

Io ricorderò che anche il Consiglio provinciale di Genova ha fatto un voto a questo riguardo, perchè sia proposta una legge per sgravare dalla tassa quei territori. Per questi motivi appoggio la proposta di invio della petizione di Bricherasio fatta dalla Commissione, perchè con ciò si venga ad attirare l'attenzione dei legislatori sopra la necessità di tante altre parti dello Stato, le quali sono state ancora più di quel comune bersagliate da questo flagello.

**PRESIDENTE.** Questo progetto, come sa la Camera, è stato presentato, ed è già in corso di stampa, e sarà immediatamente trasmesso agli uffici ai quali spetta di prenderlo in considerazione, onde possa avere tosto luogo la sua discussione e votazione se sarà possibile.

**TEGAS.** Postochè l'onorevole Pareto ha voluto dare queste spiegazioni relativamente al progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze, io pregherei anche la Camera a volere dare la precedenza al medesimo su altri progetti che non hanno un eguale carattere di urgenza; tanto più che se si vogliono applicare le disposizioni di questo progetto ai comuni che sono compresi nelle disposizioni che si vorrebbe intro-

durre, è necessario che la legge sia discussa d'urgenza, perchè si vuole applicare all'imposta del 1858.

Ora certamente, finchè il Ministero non dirama le disposizioni opportune, gli esattori faranno pagare questa imposta dai contribuenti; quindi è che quel sollievo che sperano i contribuenti stessi, e che mi pare che e Governo e Camera siano disposti ad accordare in via di equità e di giustizia non potrebbe applicarsi con quella sollecitudine che sarebbe necessaria.

Io voglio pertanto sperare che non solamente verrà questo progetto distribuito agli uffici, e che la Commissione se ne occuperà con tutta la sollecitudine possibile, ma che la Camera vorrà fare sì che esso possa discutersi in seduta ed approvarsi.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro nel presentare questo progetto ha domandato alla Camera che venisse d'urgenza preso in considerazione.

Appena sarà distribuito negli uffici, sarà cura dei medesimi di costituire la Commissione, quindi si potrà anche mettere in discussione.

La parola spetta al deputato Michelini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'invio della petizione alla Commissione che dovrà riferire sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze relativo a bonificazioni per la crittogama.

(La Camera approva.)

**CAVALLINI C., relatore.** Colla petizione sotto il numero 6523 il comune di Ormea chiede una proroga di

un anno per l'adempimento delle prime operazioni prescritte dalla legge 1° gennaio 1857, riconosciuta indispensabile per le molte irregolarità degli attuali libri censuari.

La vostra Commissione, considerato che l'articolo 8 della citata legge stabilisce il termine di due anni per le necessarie operazioni catastali, e che per conseguenza vi sarebbe ancora un lasso di tempo assai considerevole; che d'altronde gli ultimi alinea di detta legge hanno preveduto il caso in cui difficoltà insormontabili rendessero ai comuni impossibile tale operazione, autorizzando il Governo ad accordare il termine di un anno a quei comuni che avranno provata tale circostanza, dovrebbe proporvi l'ordine del giorno puro e semplice; ma, sul riflesso che analoghe petizioni furono già trasmesse al Ministero, propone di trasmettere anche la presente al ministro delle finanze, a cui spetta il decidere a senso di quell'articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 11.

*Ordine del giorno per la tornata d'oggi:*

- 1° Relazioni di petizioni;
- 2° Seguito della discussione del bilancio attivo pel 1859.